

del portafoglio di contratti di assicurazione, durata effettiva che è differente dalla durata teorica o tecnica, poichè questa prevede solo una eliminazione e, quindi, una sopravvivenza dei contratti, in dipendenza della legge di mortalità assunta a base del calcolo delle riserve matematiche. Dalla disposizione sopra indicata sorge anche la necessità dell'analisi della capacità o meno dei contratti, i quali si eliminano per decadenza, per riscatti, per riduzioni, a sopportare la spesa di acquisizione che venne anticipata dall'Istituto e che deve essere eliminata dagli accreditamenti dell'azienda sull'ulteriore svolgimento del portafoglio.

Come i colleghi ricorderanno il nostro Consiglio tenne ben presente questa prudente condizione di ordinamento di un'azienda di assicurazioni, e provvide in conformità alla fissazione dei valori di riscatto e di riduzione. Il nostro Consiglio fissò, infatti, i prezzi di riscatto in guisa che il massimo prezzo di riscatto fosse pari alla differenza fra valore della